

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta dell'11/02/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato in data 29 settembre 2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione per un montante pari ad € 25.200,00; - che il contratto prevedeva la restituzione della somma mediante il pagamento di n. 120 rate mensili dell'importo di € 210,00 ciascuna; - che dopo il pagamento di n. 52 rate il finanziamento veniva anticipatamente estinto.

La parte ricorrente, esperito invano il reclamo presentato con nota in data 4 novembre 2019, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi euro 1.555,23, al netto della somma già rimborsata pari ad euro 117,00, di cui: € 499,80 a titolo di "commissioni bancarie", € 117,30 a titolo di "commissioni finanziarie", € 856,80 a titolo di "commissioni accessorie" ed € 198,33 a titolo di "spese fisse". Il ricorrente ha altresì richiesto la corresponsione degli interessi legali dal reclamo al soddisfo, nonché la refusione delle spese di assistenza legale pari ad € 320,00.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario, confermata l'avvenuta estinzione in via anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 52, ha eccepito la natura *up-front* delle commissioni di "istruttoria", di "attivazione" e di "intermediazione" e ha affermato di aver rimborsato le commissioni di "gestione" sulla base dei principi contabili internazionali IFRS-IAS, per un importo pari ad € 117,64. Ha inoltre sostenuto la non spettanza delle spese legali.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di scomputare quanto già abbuonato dalla somma che dovesse eventualmente essere chiamata a versare al ricorrente.



## DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Dalla documentazione in atti si evince chiaramente l'estinzione in via anticipata del prestito.

Nel merito, si richiama innanzitutto la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, che ha enunciato i seguenti principi in relazione alle conseguenze della sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle principali questioni oggetto del contenzioso ABF: - «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*»; - «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF»; - «La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda».

Si richiamano, inoltre, le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035 dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, rileva nel caso di specie, da un lato, la natura *recurring* delle commissioni dovute a titolo di "commissioni di gestione" e, dall'altro, la natura *up-front* delle commissioni dovute a titolo di "commissioni di istruttoria", "commissioni di attivazione" e "commissioni di intermediazione".

Ne consegue che rispetto alle prime andrà impiegato il criterio lineare, mentre rispetto a queste ultime, data la loro natura *up-front*, troverà applicazione il criterio previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi.

Pertanto, preso atto che l'intermediario non ha correttamente applicato i criteri sopra richiamati, in linea con il citato orientamento, in conformità alle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, le richieste del cliente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,15%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,49%

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
spese istruttoria				350,00	Upfront	35,49%	124,21		124,21
commissioni attivazione				882,00	Upfront	35,49%	313,01		313,01
commissioni gestione				207,60	Recurring	56,67%	117,64	117,64	0,00
commissioni intermediazione				1.512,00	Upfront	35,49%	536,59		536,59
<b>Totale</b>				<b>2.951,60</b>					<b>973,81</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Dal prospetto si evince che, al netto dei rimborsi già corrisposti e pari ad € 117,64, il totale dei rimborsi ancora dovuti corrisponde a complessivi € 973,81 di cui € 124,21 a titolo di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“spese istruttoria”, € 313,01 a titolo di “commissioni di attivazione” ed € 536,59 a titolo di “commissioni di intermediazione”. Tali importi devono infatti essere calcolati in proporzione con gli interessi.

L'importo come sopra calcolato di € 973,81 risulta di conseguenza inferiore rispetto alla somma richiesta dal ricorrente pari ad € 1.555,23, a causa proprio dell'erronea applicazione da parte del ricorrente del criterio lineare ai costi aventi natura *up-front*.

Pur riconoscendosi la sussistenza di rimborsi ancora dovuti nei confronti del ricorrente, occorre dunque tenersi conto del diverso conteggio da considerare ai fini della sua soddisfazione da parte dell'intermediario.

Il ricorso potrà dunque essere accolto soltanto in via parziale.

Quanto alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Infine, con riferimento alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 973,81, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA